

(N. 1757)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 21 giugno 1951
(V. Stampato N. **520-94**) (1)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 30 GIUGNO 1951

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 868, concernente variazioni nel ruolo tecnico e amministrativo del Corpo delle miniere.

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. **520**). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. **520** un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 868, è ratificato con la seguente modificazione:

« Le tabelle *C* e *D*, annesse al decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 868, sono sostituite dalle tabelle *C* e *D* annesse alla presente legge ».

CORPO DELLE MINIERE RUOLO DEI SERVIZI MINERARIO E METALLURGICO			TABELLA D.		
TABELLA C.			<i>Ruolo amministrativo.</i>		
<i>Ruolo tecnico.</i>			(Gruppo B)		
(Gruppo B)			(Gruppo B)		
Grado	Qualifica	Numero dei posti	Grado	Qualifica	Numero dei posti
6°	Periti superiori	6	6°	Ispettori amministrativi . .	4
7°	Periti capi di 1ª classe	10	7°	Segretari capi di 1ª classe . .	5
8°	Periti capi di 2ª classe	15	8°	Segretari capi di 2ª classe . .	8
9°	Periti principali	30	9°	Segretari principali.	10
10°	Periti disegnatori	} 44	10°	Segretari	} 18
11°	Periti aggiunti e disegnatori aggiunti			11°	
		105			45

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.

ALLEGATO.

DECRETO LEGISLATIVO

8 MAGGIO 1948, N. 868

Variazioni nel ruolo tecnico ed amministrativo del Corpo delle miniere.

Art. 1.

I ruoli tecnico ed amministrativo del Corpo delle miniere, di cui alle tabelle C e D annesse al regio decreto 10 maggio 1943, n. 482, sono costituiti, rispettivamente, dai ruoli di cui alle tabelle C e D, annesse al presente decreto, viste dal Ministro per l'industria e per il commercio e dal Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Il posto di ispettore generale direttore dell'Ufficio geologico può essere conferito mediante concorso per titoli, da bandire entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al quale possono partecipare sia i funzionari di grado 6° del ruolo di gruppo A del Servizio geologico sia i professori ordinari nelle materie geologiche, geofisiche e minerarie presso le Università della Repubblica.

La Commissione giudicatrice del concorso di cui al precedente comma è presieduta da un consigliere di Stato e composta da due professori dell'Università di Roma e da due direttori generali del Ministero dell'industria e del commercio.

Art. 3.

I posti disponibili, alla prima attuazione del presente decreto, nel grado 9° dei ruoli di gruppo B di cui alle annesse tabelle C e D sono conferiti con i criteri e nel termine indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 248, ed il periodo di anzianità stabilito per le promozioni al predetto grado è ridotto di un anno e mezzo.

La riduzione di anzianità di cui al precedente comma non si applica al personale che abbia già fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni e di essa non si può fruire per conseguire più di una promozione.

Art. 4.

Nella prima attuazione del presente decreto i posti che risulteranno disponibili nel grado iniziale dei ruoli di gruppo B, di cui alle annesse tabelle C e D, possono essere conferiti per non oltre l'80 per cento mediante concorsi per esame, da espletare, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, per una sola volta tra il personale di ruolo e non di ruolo del Ministero dell'industria e del commercio.

Per l'ammissione ai concorsi di cui al precedente comma gli aspiranti debbono essere forniti, oltre che dei prescritti requisiti, anche del titolo di studio necessario per accedere ai ruoli per i quali il concorso è bandito.

Ai concorsi predetti può partecipare anche il personale di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni statali, che sia fornito oltre che del titolo di studio anche dei prescritti requisiti e si trovi nelle condizioni previste dalle vigenti disposizioni. Il personale medesimo può conseguire la nomina per non oltre l'ottavo dei posti che saranno messi a concorso.

Per il personale non di ruolo si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

CORPO DELLE MINIERE

RUOLO DEI SERVIZI MINERARIO
E METALLURGICO.

TABELLA D.

Ruolo tecnico

(Gruppo B)

Grado	Qualifica	Numero dei posti
7°	Periti capi di 1 ^a classe e disegnatori capi di 1 ^a classe . . .	10

TABELLA D.

Grado	Qualifica	Numero dei posti
8°	Periti capi di 2 ^a classe e disegnatori capi di 2 ^a classe	16 (a)
9°	Periti principali e disegnatori principali	29 (b)
10°	Periti e disegnatori	60
11°	Periti aggiunti e disegnatori aggiunti	
		105

* (a) Di cui uno transitoriamente fino al verificarsi della prima vacanza fra i disegnatori capi di 2^a classe provenienti dal ruolo B dell'Ufficio geologico di cui alla tabella B allegata al regio decreto 15 dicembre 1936, n. 2335.

(b) I posti saranno aumentati a 30 allorchè cesserà di essere operativa la disposizione contenuta nella precedente nota.

Ruolo amministrativo.

(Gruppo B)

Grado	Qualifica	Numero dei posti
7°	Segretari capi di 1 ^a classe	5
8°	Segretari capi di 2 ^a classe	8
9°	Segretari principali	10
10°	Segretari	23
11°	Segretari aggiunti	
		46